



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA “GESTIONE E USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xxxxx

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto e finalità	4
Art. 2 – Ambito di applicazione	4
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Principi di accesso e imparzialità	4
Art. 5 – Destinazione sociale e assenza di lucro	4
Art. 6 – Trasparenza e pubblicità	5
TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORME DI GESTIONE	5
Art. 7 – Classificazione degli impianti (rilevanza economica / non rilevanza economica)	5
Art. 8 – Forme di gestione	5
Art. 9 – Programmazione dell’uso	5
Art. 10 – Tariffe e agevolazioni	5
TITOLO III – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE	6
Art. 11 – Presupposti e atti preliminari	6
Art. 12 – Procedura comparativa (avviso pubblico)	6
Art. 13 – Soggetti ammissibili	6
Art. 14 – Criteri di valutazione	6
Art. 15 – Durata dell’affidamento e rinnovi	6
Art. 16 – Affidamento in caso di unica candidatura	7
TITOLO IV – DISCIPLINA SPECIFICA PER IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA	7
Art. 17 – Regime economico e principio di neutralità del vantaggio	7
Art. 19 – Obblighi minimi del gestore	7
Art. 21 – Attività accessorie e divieto di subconcessione	8
Art. 22 – Tariffe, gratuità sociale e criteri di uso	8
Art. 23 – Rendicontazione e controllo	8
Art. 24 – Revoca, decadenza e risoluzione	8
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 25 – Convenzione attuativa	9
Art. 26 – Norme di rinvio	9
Art. 27 – Entrata in vigore	9
Art. 28 – Allegati	9

ALLEGATO A – Elenco impianti sportivi comunali del Comune di Aritzo.....9

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'uso e l'eventuale affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi di proprietà comunale, con particolare riferimento agli impianti privi di rilevanza economica, in coerenza con:
 - il principio costituzionale del valore educativo e sociale dell'attività sportiva;
 - i principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.
2. La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a garantire la massima fruibilità per la cittadinanza, con attenzione prioritaria ai minori, alle attività giovanili e all'inclusione sociale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica agli impianti sportivi comunali elencati nell'Allegato A, nonché a quelli che saranno acquisiti o realizzati successivamente, previa formale ricognizione dell'Ente.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. Impianto sportivo comunale: il complesso di aree e strutture destinate alla pratica sportiva, ivi incluse pertinenze, spogliatoi, tribune, locali accessori e servizi.
 - b. Gestione: insieme delle attività di custodia, apertura/chiusura, pulizia, manutenzione ordinaria, programmazione d'uso e conduzione operativa.
 - c. Soggetto gestore: ente/associazione/società affidataria della gestione, individuato con procedura comparativa.
 - d. Concessione in uso/gestione: atto convenzionale con cui il Comune affida a terzi la gestione e l'uso dell'impianto, fissando obblighi, diritti, durata e controlli.
 - e. Impianto privo di rilevanza economica: impianto che, per caratteristiche oggettive e contesto territoriale, non è in grado di garantire un equilibrio economico-finanziario della gestione mediante ricavi di mercato.

Art. 4 – Principi di accesso e imparzialità

1. L'uso degli impianti sportivi comunali è garantito, sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori, alle società e associazioni sportive interessate.
2. Il Comune, in caso di affidamento a terzi, determina preventivamente criteri generali e obiettivi di individuazione del gestore e disciplina l'uso tramite convenzione.

Art. 5 – Destinazione sociale e assenza di lucro

1. La gestione degli impianti di cui al presente Regolamento non può perseguire finalità di lucro.

2. Eventuali entrate connesse all'uso dell'impianto devono essere destinate alla copertura dei costi di gestione e manutenzione e/o a progetti sportivi e sociali.

Art. 6 – Trasparenza e pubblicità

1. Gli atti di affidamento, le convenzioni e gli eventuali prospetti economici/tariffari sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza secondo la normativa vigente.

TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORME DI GESTIONE

Art. 7 – Classificazione degli impianti (rilevanza economica / non rilevanza economica)

1. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, approva l'elenco degli impianti e la loro classificazione ai fini del presente Regolamento.
2. Un impianto è considerato privo di rilevanza economica quando ricorrono, congiuntamente o in via prevalente, i seguenti elementi:
 - utenza locale limitata e finalità sociale prevalente;
 - impossibilità di coprire i costi di gestione ordinaria con ricavi da tariffe di mercato;
 - assenza o marginalità di attività commerciali accessorie;
 - necessità di contributo pubblico (in denaro o in natura) per garantire l'apertura e la fruizione.

Art. 8 – Forme di gestione

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti:
 - a. in forma diretta dal Comune;
 - b. in forma indiretta mediante affidamento a terzi, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica e con convenzione.
2. Per gli impianti privi di rilevanza economica, l'affidamento avviene con procedure comparative semplificate, proporzionate al valore e alla natura sociale del servizio.

Art. 9 – Programmazione dell'uso

1. Il Comune, anche tramite il gestore, assicura la programmazione dell'uso dell'impianto, garantendo:
 - priorità per attività istituzionali, scolastiche e iniziative comunali;
 - equilibrio tra discipline e categorie;
 - criteri di accesso equi e verificabili.

Art. 10 – Tariffe e agevolazioni

1. Le eventuali tariffe di utilizzo (se previste) sono approvate dalla Giunta comunale, sentito il responsabile del servizio competente.

2. Per i minori, le scuole e le iniziative sociali può essere previsto un regime agevolato o gratuito, motivato.

TITOLO III – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Art. 11 – Presupposti e atti preliminari

1. Prima dell'affidamento, il Comune:
 - approva una ricognizione tecnica dell'impianto (verbale di consistenza e consegna);
 - definisce il quadro degli oneri (utenze, manutenzione ordinaria/straordinaria, assicurazioni);
 - approva lo schema di convenzione e l'Avviso pubblico.

Art. 12 – Procedura comparativa (avviso pubblico)

1. L'affidamento della gestione avviene, di norma, mediante avviso pubblico finalizzato a selezionare il soggetto gestore sulla base di criteri obiettivi.
2. L'avviso indica: impianto/i, durata, obblighi principali, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione e disciplina delle tariffe.

Art. 13 – Soggetti ammissibili

1. Possono partecipare, in via preferenziale:
 - associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali (o organismi riconosciuti).
2. È richiesto, a pena di esclusione:
 - atto costitutivo e statuto coerenti con finalità sportive e assenza di lucro;
 - adeguata copertura assicurativa RCT e infortuni atleti;
 - esperienza minima e capacità tecnico-organizzativa per l'impianto richiesto.
3. Divieti: non sono ammesse clausole che limitino la partecipazione in ragione della sola sede territoriale o dell'iscrizione ad una singola federazione quando non strettamente necessaria e proporzionata alla disciplina praticata.

Art. 14 – Criteri di valutazione

1. La selezione avviene con il criterio dell'offerta qualitativa/progettuale, attribuendo punteggi:
 - progetto di gestione e apertura al pubblico (0–30);
 - piano di attività giovanile/sociale e inclusione (0–20);
 - piano manutenzione ordinaria e cura dell'impianto (0–20);
 - organizzazione, qualificazione tecnici/dirigenti (0–15);
 - esperienze pregresse nella gestione impianti analoghi (0–15).
2. Il Comune può prevedere premialità per iniziative rivolte a minori, scuole, disabilità, contrasto allo spopolamento e presidio sociale del territorio.

Art. 15 – Durata dell'affidamento e rinnovi

1. La durata ordinaria della convenzione è stabilita tra 3 e 5 anni, tenuto conto della natura non economica dell'impianto e degli eventuali investimenti autorizzati.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito. Eventuali proroghe/rinnovi sono consentite solo nei limiti di legge e con motivazione rafforzata, nel rispetto del principio di durata limitata.

Art. 16 – Affidamento in caso di unica candidatura

1. Qualora, a seguito di avviso pubblico, pervenga un'unica candidatura ritenuta idonea, il Comune può procedere all'affidamento previa verifica dei requisiti e congruità del progetto, con motivazione espressa.

TITOLO IV – DISCIPLINA SPECIFICA PER IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 17 – Regime economico e principio di neutralità del vantaggio

1. Per gli impianti privi di rilevanza economica, il canone può essere simbolico o pari a zero, motivando in relazione alla funzione sociale e aggregativa dell'impianto.
2. In ogni caso, deve essere evitato un vantaggio indebito: qualora il Comune sostenga costi di utenza o manutenzione straordinaria, la convenzione deve prevedere:
 - L'accesso agli impianti sportivi dovrà avvenire con il contributo da parte dell'utente di un'offerta volontaria, in caso di manifestazioni importanti la Società che gestirà gli impianti, potrà applicare il pagamento di un biglietto di ingresso, preventivamente comunicato all'Amministrazione che darà parere in merito;
 - obbligo di reinvestimento delle entrate nella gestione;
 - rendicontazione annuale.

Art. 18 Contributo ordinario di gestione per impianti privi di rilevanza economica

1. Al fine di garantire l'apertura continuativa, la fruibilità pubblica e la funzione sociale degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, il Comune può riconoscere al soggetto gestore affidatario un contributo ordinario annuale di gestione, destinato a concorrere alle spese necessarie per l'uso e il mantenimento degli impianti, con particolare riguardo ai maggiori oneri stagionali connessi all'utilizzo di risorse idriche per la cura dei campi in erba naturale, che essendo di elevato importo non possono essere addebitate alla Società che gestirà l'impianto, sarà cura della Società ma anche dell'Amministrazione gestire al meglio la fornitura d'acqua garantita dalle sorgenti comunali, con controllo periodico della condotta e dei depositi.
2. Il contributo è concesso nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, ed entro i limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio comunale.

3. La misura del contributo sarà commisurata ai costi che l'Amministrazione sosteneva quando la cura del manto era affidata ad impresa esterna, le condizioni essenziali di riconoscimento e le finalità ammissibili verranno indicate nella convenzione di affidamento.
4. Restano fermi gli obblighi di corretto utilizzo, controllo e trasparenza previsti dal presente Regolamento; gli atti di concessione del contributo sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Art. 19 – Obblighi minimi del gestore

1. Il gestore è tenuto a:
 - garantire apertura/chiusura e custodia;
 - assicurare pulizia e decoro;
 - eseguire manutenzione ordinaria e piccole riparazioni;
 - rispettare normativa sicurezza, antincendio e tutela utenti;
 - predisporre calendario/turnazione d'uso trasparente;
 - non impedire l'uso istituzionale comunale e scolastico.

Art. 20 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. La manutenzione ordinaria è posta a carico del gestore secondo convenzione.
2. La manutenzione straordinaria resta in capo al Comune, salvo che la convenzione preveda interventi migliorativi autorizzati e rendicontati.

Art. 21 – Attività accessorie e divieto di subconcessione

1. Eventuali attività accessorie (es. ristoro, piccole sponsorizzazioni, eventi) sono ammesse solo se:
 - compatibili con la destinazione sportiva e sociale;
 - autorizzate dal Comune;
 - disciplinate in convenzione con limiti economici e obbligo di reinvestimento.
2. È vietata la subconcessione o cessione del contratto, salvo autorizzazione espressa e nei limiti di legge.

Art. 22 – Tariffe, gratuità sociale e criteri di uso

1. Le tariffe devono essere preventivamente approvate dal Comune e pubblicate.
2. Sono previste fasce gratuite/agevolate per:
 - scuole e iniziative istituzionali;
 - progetti comunali per minori e fragilità;
 - associazioni senza fini di lucro per eventi patrocinati.

Art. 23 – Rendicontazione e controllo

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore trasmette:
 - relazione sulle attività svolte;
 - calendario utilizzi;
 - rendiconto economico gestionale (entrate/uscite) con evidenza delle somme reinvestite.

2. Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli, richiedere integrazioni e disporre prescrizioni correttive.

Art. 24 – Revoca, decadenza e risoluzione

1. Costituiscono causa di risoluzione/revoca:
 - gravi inadempimenti (sicurezza, mancata apertura, mancata manutenzione ordinaria);
 - uso difforme dell'impianto;
 - mancata rendicontazione;
 - violazioni del divieto di lucro e/o tariffe non autorizzate.
2. È garantito il contraddittorio e un termine per le controdeduzioni, salvo urgenze di sicurezza.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Convenzione attuativa

1. L'affidamento è regolato da specifica convenzione approvata dalla Giunta/Responsabile competente, conforme al presente Regolamento.
2. La convenzione disciplina nel dettaglio: consegna impianto, riparto utenze, manutenzioni, assicurazioni, responsabilità, calendario, tariffe, rendicontazione.

Art. 26 – Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato, si applicano le norme vigenti in materia e i principi di evidenza pubblica.
2. L'eventuale affidamento diretto ex art. 5 D.Lgs 38/2021 è ammesso solo nei casi tassativi e residuali previsti dalla normativa e dagli orientamenti ANAC.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le forme di legge dopo l'esecutività della deliberazione consiliare e la pubblicazione.

Art. 28 – Allegati

1. Allegato A: Elenco impianti sportivi comunali oggetto di disciplina.

ALLEGATO A – Elenco impianti sportivi comunali del Comune di Aritzo

1. Campo da calcio comunale "Sa Tanca e Mesu", con pertinenze (spogliatoi, tribune, servizi igienici pubblico, locali accessori).
2. Campo da tennis – Parco Pastissu.
3. Campo polivalente coperto – Parco Pastissu.